



# Statuto



## **Art. 1 Nome e sede**

È costituita un'unione sindacale ai sensi dell'art. 60 ss. CCS (Codice Civile Svizzero) denominata Syna, con sede a Olten (denominata di seguito «Sindacato»). Tale Sindacato deriva dalla fusione del Sindacato cristiano degli operai del legno ed edili della Svizzera (FCOLE), del Sindacato cristiano per l'industria, commercio e artigianato (FCOM), dell'Unione svizzera dei sindacati liberi (USSL) e del Sindacato cristiano delle arti grafiche (SAG).

## **Art. 2 Principi del Sindacato**

Il Sindacato basa la sua azione sull'etica sociale cristiana, sulla politica di concertazione sociale, e sull'ordine fondato sulla democrazia. Il Sindacato è indipendente dalla politica di partito e dalle confessioni religiose.

## **Art. 3 Scopo**

Il Sindacato, in quanto organizzazione sindacale, rappresenta gli interessi dei suoi iscritti in ambito economico, nel mondo del lavoro, così come nella società e verso lo Stato. Esso promuove la formazione dei suoi membri e offre loro consulenza in campo professionale e sociale.

## **Art. 4 Risorse**

Gli organi del Sindacato hanno il compito di stabilire e destinare le risorse necessarie a realizzare gli obiettivi elencati all'art. 3, nei limiti delle competenze ad essi attribuite. A tal fine essi si attengono ai principi del Sindacato ed ai criteri dell'adeguatezza dei mezzi e di opportunità.

## **Art. 5 Membri**

- 5.1 L'adesione al Sindacato è aperta a tutte le persone che riconoscono i principi del Sindacato.
- 5.2 L'adesione sindacale è subordinata a una dichiarazione d'adesione firmata o digitale. L'iscrizione è valida qualora il Sindacato non rifiuti l'adesione entro un determinato periodo di tempo dal suo ricevimento.
- 5.3 I soci di altre organizzazioni, qualora esistano accordi in tal senso, possono essere accettati come membri collettivi. I soci collettivi hanno la stessa posizione giuridica dei singoli iscritti, salvo diversa disposizione contenuta nell'accordo o nel presente statuto.
- 5.4 Mediante delibera del Comitato direttivo, possono essere iscritte al Sindacato persone giuridiche (soci corporativi). Diritti e doveri dei soci corporativi devono essere regolamentati in un accordo.
- 5.5 La configurazione dei singoli diritti degli iscritti sarà formalizzata nei relativi regolamenti.

## **Art. 6 Perdita dello stato di socio**

- 6.1 Lo stato di socio delle persone fisiche termina con le dimissioni, l'esclusione o il decesso dell'iscritto. La fine dell'adesione dei soci corporativi è determinata anzitutto dagli accordi sottoscritti. Inoltre, l'adesione al Sindacato si esaurisce con la liquidazione del socio corporativo.
- 6.2 Le dimissioni sono date mediante dichiarazione scritta inoltrata al competente segretariato regionale o a quello centrale, rispettando un termine di preavviso di sei mesi con effetto alla fine dell'anno.
- 6.3 I soci che violano gravemente o ripetutamente gli obblighi statutari, o la cui condotta o le cui dichiarazioni pubbliche siano inconciliabili con i principi del Sindacato, possono essere esclusi dal Sindacato.  
L'esclusione dovrà essere ordinata per iscritto, previa audizione del socio in questione. Al socio è data facoltà di ricorso contro l'esclusione entro 30 giorni, presso il Comitato direttivo; contro la sua decisione, il membro potrà ricorrere entro lo stesso termine presso l'Assemblea dei Delegati, che decide definitivamente.
- 6.4 I soci esclusi non hanno alcun diritto ad una quota del patrimonio del Sindacato.

## **Art. 7 Prestazioni del Sindacato e quote di adesione**

- 7.1 Il Sindacato fornisce le seguenti prestazioni a favore dei propri iscritti, confacentemente con la categoria di appartenenza:
- consulenza individuale (informazioni giuridiche / protezione giuridica)
  - rappresentanza nei confronti di aziende e settori professionali
  - elaborazione e negoziazione di contratti collettivi di lavoro
  - offerta di formazione
  - supporto finanziario
- La configurazione delle summenzionate prestazioni e di altri eventuali servizi sono riportati nei corrispondenti regolamenti.
- 7.2 Ogni iscritto deve versare la quota di adesione al Sindacato in base alla classe di appartenenza. I principi secondo cui è determinata la quota sono la capacità contributiva economica del membro, le particolarità della branca di attività, la situazione di concorrenza, così come le prestazioni offerte. L'Assemblea dei Delegati emana un regolamento per le quote di adesione sindacale. Esso indica i presupposti per la creazione di nuove categorie contributive nel rispetto dei principi di compatibilità, regola l'importo delle quote sindacali e le modalità di riscossione, indica i presupposti per l'esenzione totale o parziale dal versamento delle quote nei singoli casi, e stabilisce l'assegnamento e l'entità delle frazioni di quote a destinazione vincolata.
- 7.2 bis Se l'indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato del 2% o più dall'ultimo adeguamento, le quote sindacali sono automaticamente adattate al rincaro, sempreché la situazione finanziaria del Sindacato lo esiga. Il supplemento è arrotondato per eccesso ai 50 centesimi. Il supplemento viene determinato in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo al mese di ottobre. Il Comitato direttivo decide se la situazione finanziaria del Sindacato esige tale adeguamento.

- 7.3 L'obbligo di contribuzione degli iscritti decorre dalla loro ammissione e termina con l'uscita dal Sindacato. Eventuali quote sindacali arretrate devono essere in ogni caso versate.
- 7.4 Si esclude qualsiasi responsabilità dei soci per impegni assunti dal Sindacato, superiori all'importo delle quote sindacali dovute.

## **Art. 8 Organi del Sindacato**

### **8.1 *Gli organi del Sindacato sono:***

- Il Congresso
- l'Assemblea dei delegati
- Il Comitato direttivo
- l'Ufficio di Revisione

### **8.2 *Il Congresso***

- 8.2.1 Il Congresso è costituito dai membri dell'Assemblea dei Delegati, dai/dalle Segretari/-e centrali e regionali, dai delegati regionali al Congresso e dai delegati al Congresso inviati da altre organizzazioni, a condizione che il diritto per tali organizzazioni sia contemplato negli accordi stipulati.  
Le regioni inviano al Congresso un delegato ogni 200 soci, e in ogni caso almeno tre delegati. Per garantire al Congresso un'adeguata rappresentanza proporzionale di entrambi i sessi, dei cittadini stranieri, dei diversi gruppi d'età e dei rami professionali, le Regioni terranno conto di tali criteri nell'elezione dei loro delegati.
- 8.2.2 Il Congresso stabilisce l'orientamento politico di base del Sindacato. Esso emette dichiarazioni di principio e programmi d'azione e rende pubblico l'orientamento di massima del Sindacato. Esso elegge il Presidente/la Presidentessa, rispettivamente i Co-Presidenti del Sindacato che devono far parte del Comitato esecutivo. Il Congresso decide lo scioglimento del Sindacato.
- 8.2.3 Il Congresso si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro anni. La data deve essere stabilita dal Comitato direttivo e pubblicata con almeno quattro mesi di anticipo nei giornali del Sindacato. Il Congresso straordinario viene convocato su richiesta dell'Assemblea dei delegati o su richiesta del Comitato direttivo.
- 8.2.4 Le mozioni relative ai poteri attribuiti al Congresso, così come le proposte di candidatura alla Presidenza, dovranno essere inviate al Comitato direttivo due mesi prima della data del Congresso. Hanno diritto a presentare mozioni le regioni, i settori professionali, le commissioni del sindacato, il Comitato direttivo e la Conferenza dei Segretari.  
Il Comitato direttivo può collocare sulla lista elettorale una proposta di candidatura alla Presidenza fino a due settimane prima del Congresso. La lista elettorale sarà definitivamente chiusa allo scadere del predetto termine.
- 8.2.5 Il Congresso assume le proprie delibere a maggioranza semplice dei voti espressi. Hanno diritto di voto tutti i delegati al Congresso. Per quanto non espressamente convenuto è valido il regolamento congressuale.

### 8.3 *Assemblea dei delegati*

8.3.1 L'Assemblea dei delegati è costituita dai membri del Comitato direttivo, dai membri del Comitato esecutivo, dai/dalle segretari/-e centrali, da un/una segretario/segretaria per regione, dai delegati delle regioni, così come dai delegati inviati da altre organizzazioni, a condizione che il loro diritto sia contemplato negli accordi stipulati.

Le regioni inviano un/una delegato/delegata per ogni 500 soci, e in ogni caso almeno un/una delegato/delegata. Per garantire all'Assemblea dei delegati un'adeguata rappresentanza proporzionale di entrambi i sessi, dei cittadini stranieri, dei diversi gruppi d'età e dei rami professionali, le regioni terranno conto di tali criteri nell'elezione dei loro delegati.

8.3.2 L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti mansioni e competenze:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie
- elezione del Comitato direttivo, ad eccezione di quei membri che esso sceglie nel Comitato esecutivo affinché facciano parte del Comitato direttivo stesso
- elezione del/della Presidente/Presidentessa rispettivamente dei Co-Presidenti del Sindacato che devono far parte del Comitato esecutivo, a condizione che una simile elezione si renda necessaria negli anni in cui non si celebra il Congresso
- su richiesta del Comitato esecutivo, elezione dei/delle Vicepresidenti del Sindacato, che devono far parte del Comitato esecutivo
- elezione dei membri dell'Ufficio di Revisione
- approvazione delle relazioni sull'attività e del bilancio del Sindacato
- emanazione del regolamento sulle quote di adesione e dei regolamenti relativi alle prestazioni a favore dei soci
- deliberare in merito a ricorsi contro le esclusioni decretate dal Comitato esecutivo

8.3.3 L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno una volta l'anno. La data della riunione è stabilita dal Comitato direttivo e pubblicata con almeno tre mesi di anticipo nei giornali del Sindacato.

Le Assemblee straordinarie dei delegati vengono convocate su richiesta del Comitato direttivo, su richiesta di una maggioranza delle regioni o dei settori professionali, oppure qualora lo richieda minimo il 10% di tutti gli iscritti.

8.3.4 Le mozioni relative alle competenze attribuite all'Assemblea dei delegati devono essere inviate al Comitato direttivo con due mesi di preavviso. Hanno diritto di presentare mozioni le regioni, i rami professionali, la Conferenza dei segretari, le commissioni del Sindacato ed il Comitato direttivo.

8.3.5 L'Assemblea dei Delegati assume le proprie delibere a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di elezioni risulta eletto il candidato/la candidata che ha raccolto il maggior numero di voti espressi.

Hanno diritto di voto tutti i Delegati. Per quanto non previsto vige il regolamento interno.

## 8.4 *Il Comitato direttivo*

8.4.1 Il Comitato direttivo è costituito da 24 membri. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Delegati e restano in carica per quattro anni. I membri del Comitato esecutivo appartenenti nel contempo al Comitato direttivo vengono chiamati a farne parte da esso stesso per un mandato della durata di quattro anni.

Il Comitato direttivo è composto da cinque membri del Comitato esecutivo, da un/una segretario/segretaria regionale proveniente dalla Svizzera occidentale, da un/una segretario/segretaria regionale proveniente dalla Svizzera tedesca, da un/una segretario/segretaria per il sostegno degli stranieri (la cui madrelingua non è una lingua ufficiale svizzera), da un/una coordinatore/coordinatrice degli stranieri e da 15 rappresentanti della base delle Regioni, di cui almeno cinque provenienti dalle regioni latine. Le Regioni si adoperano affinché entrambi i generi e le commissioni attive giusta l'art. 9.5 che rappresentano soci in età lavorativa siano adeguatamente rappresentati.

8.4.2 Il Comitato direttivo rappresenta il Sindacato nei confronti di terzi. Al Comitato direttivo spettano tutte le mansioni e le competenze che il presente statuto non attribuisce ad un altro organo del Sindacato. In particolare il Comitato direttivo ha le seguenti mansioni e competenze:

- ambito politico-sindacale: il Comitato direttivo coordina la politica del Sindacato e controlla che vengano rispettate le direttive del Congresso e dell'Assemblea dei delegati. Nei casi in cui questioni sindacali di interesse nazionale richiedano una presa di posizione del Comitato direttivo, esso dovrà procedere alla consultazione possibilmente preventiva delle Regioni e/o del collegio dei segretari centrali, affinché nel processo decisionale possa tener conto di tutti i pareri. Il Comitato direttivo si occupa dei rapporti intercorrenti tra il sindacato e le altre organizzazioni e istituzioni.
- ambito del personale: il Comitato direttivo assume i membri del Comitato esecutivo ed i segretari centrali (responsabili di settore), come pure il direttore amministrativo del Sindacato. I membri del Comitato esecutivo sono eletti dai/dalle rappresentanti della base e dalla Presidenza. Ratifica le assunzioni dei/delle segretari/-e regionali effettuate dal Comitato esecutivo. Insieme ai rappresentanti dei lavoratori stabilisce le condizioni generali d'assunzione e determina l'importo dell'adeguamento generale annuo dei salari.
- ambito amministrativo e organizzativo: il Comitato direttivo convoca l'Assemblea dei delegati e il Congresso e predispone la loro attività. Esso decide sull'articolazione delle Regioni, dopo aver acquisito il loro parere. Nomina le persone incaricate a firmare per conto del Sindacato. Delibera in ordine al budget e propone all'Assemblea dei delegati eventuali adeguamenti delle quote sindacali. Esso sorveglia l'attività del Comitato esecutivo e delle altre unità organizzative interne, alle quali sono delegate competenze del Sindacato.

Il Comitato direttivo può delegare mansioni gestionali al Comitato esecutivo, alle Regioni, alle sezioni ed altre unità organizzative interne del Sindacato.

8.4.3 Convocazione, diritto di presentare mozioni, numero legale e risoluzioni sono stabiliti nel regolamento interno.

## 8.5 *Ufficio di revisione*

L'Assemblea dei delegati nomina come ufficio di revisione una società di revisione riconosciuta come tale. Essa deve essere indipendente dagli organi direttivi e non possono esserle attribuite mansioni che potrebbero compromettere la sua indipendenza.

L'ufficio di revisione resta in carica per due anni.

L'ufficio di revisione controlla che la tenuta contabile ed il bilancio annuale siano conformi alla legge e allo statuto.

Il Comitato direttivo dà all'Ufficio di Revisione tutti i documenti necessari e fornisce tutte le informazioni occorrenti.

L'Ufficio di revisione presenta all'Assemblea dei delegati una relazione scritta sul risultato della sua verifica. Esso consiglia di approvare o respingere il bilancio annuale.

L'Assemblea dei delegati deve approvare il bilancio annuale solo in presenza di un rapporto di revisione.

## Art. 9 **Organizzazione del Sindacato (Livelli organizzativi)**

### 9.1 *Organizzazione verticale*

Il Sindacato si articola in verticale nei seguenti livelli:

1. Sindacato
2. Regioni
3. Sezioni

### 9.2 *Il Sindacato*

9.2.1 A livello di Sindacato esistono le branche professionali. Il loro numero e competenze sono stabiliti dal Comitato direttivo.

Esso può regolare singoli aspetti in appositi regolamenti e mansionari.

9.2.2 Nel loro ambito e nel quadro dei principi del Sindacato e delle direttive del Congresso, le branche professionali hanno il compito di:

- elaborare e negoziare, come pure di concludere, realizzare, sorvegliare e rescindere i contratti collettivi di lavoro
- curare la concertazione sociale
- parere sulle attuali questioni di politica associativa
- curare la formazione e il perfezionamento professionale indirizzati ai rami professionali

Le branche professionali sono responsabili di acquisire soci nel loro settore.

9.2.3 Le branche professionali possono costituire commissioni che:

- promuovono e guidano le attività dei gruppi aziendali e dei gruppi di settore regionali
- preparano le riunioni delle branche professionali
- sono responsabili dell'informazione e dello sviluppo di opinioni nelle rispettive branche
- svolgono le attività loro attribuite dalle branche professionali



- 9.2.4 Le branche professionali si organizzano autonomamente. Esse sono affidate alla direzione del/della responsabile del ramo. Deve essere garantito il diritto di codecisione dei soci.
- 9.2.5 Le branche professionali possono raggruppare Industria, Artigianato e Servizi. I settori hanno diritto di proporre candidati al Comitato direttivo per la nomina dei responsabili delle branche all'interno del Comitato esecutivo.
- 9.2.6 A livello di branche o di imprese possono essere organizzati gruppi o sezioni sindacali.

### 9.3 *Le regioni*

- 9.3.1 Più sezioni sono riunite in regioni. Una sezione non può far parte contemporaneamente di più regioni. Nello stesso territorio geografico può esistere solo una regione. Il Comitato direttivo, in concertazione con i diretti interessati, stabilisce i confini geografici delle regioni e li modifica qualora sia necessario. In mancanza di accordo, la regione può appellarsi all'Assemblea dei delegati che decide definitivamente.
- 9.3.2 Alle regioni sono affidate le seguenti mansioni:
- coordinare l'attività del Sindacato all'interno del territorio della Regione
  - sostenere i segretariati regionali nello svolgimento del loro lavoro
  - promuovere la formazione regionale e l'attività di consulenza
  - realizzare iniziative congiunte delle Sezioni
  - eleggere i membri del Congresso e dell'Assemblea dei Delegati
- 9.3.3 Gli organi della regione sono l'Assemblea dei delegati regionale e il Comitato direttivo regionale. L'Assemblea dei delegati regionale è composta dai delegati delle sezioni. Le regioni regolamentano i particolari relativi alla composizione, all'elezione e alle competenze degli organi regionali in un regolamento che deve essere approvato dal Comitato direttivo. All'Assemblea dei delegati regionale deve essere concesso in particolare il potere di eleggere i delegati del Sindacato e dei delegati al Congresso.
- 9.3.4 Ogni regione dispone di strutture di segreteria (segreteria regionale). Esse svolgono le proprie mansioni in base alle direttive ed alle istruzioni degli organi del Sindacato. Le delibere e gli interessi degli organi regionali e sezionali, come pure le istanze dei soci, devono essere tenuti in debito conto. In casi particolari ad una segreteria regionale può essere affidata la competenza per diverse regioni, oppure le mansioni della segreteria regionale possono essere affidate ad esterni, mediante regolamentazioni contrattuali (Segretariati contrattuali). Prima di assumere o licenziare un/una segretario/segretaria regionale o un/una coordinatore/coordinatrice, al più tardi durante il periodo di prova o il termine di disdetta un/una rappresentante del Comitato esecutivo deve ascoltare il Comitato direttivo regionale. Quest'ultimo può respingere i candidati alla carica di segretario/segretaria regionale e alla carica di coordinatore/coordinatrice.
- 9.3.5 Le regioni possono deliberare un contributo delle sezioni per finanziare la loro attività. Il Comitato direttivo regionale amministra le risorse finanziarie della regione e dà regolarmente conto della loro gestione.

## **9.4** *Le sezioni*

- 9.4.1 Le sezioni sono autonome nei limiti delle seguenti disposizioni. Qualora esse svolgano mansioni su incarico del Sindacato, sono tenute a rispettare le relative istruzioni.
- 9.4.2 Ogni socio è contemporaneamente iscritto ad una sezione. Un socio non può far parte contemporaneamente di più sezioni.  
Di regola per lo stesso territorio geografico esiste una sola sezione. Sono possibili eccezioni per motivi di comprovata necessità.
- 9.4.3 Le sezioni hanno le seguenti mansioni:
- coordinare l'attività del Sindacato all'interno del territorio della sezione,
  - informare e creare opinioni sulle questioni afferenti il Sindacato e le questioni professionali, sociali ed economiche,
  - acquisire nuovi membri a livello di sezione.
- Le sezioni possono assumersi altri compiti e perseguire altri scopi, purché non siano in contrasto con i principi e lo scopo del Sindacato.
- 9.4.4 Le sezioni devono organizzarsi adeguatamente e assicurare la cogestione dei membri nelle questioni relative alla sezione. Delle risorse da esse amministrate deve essere dato regolarmente conto. Le sezioni che non hanno una regolare organizzazione, che non amministrano regolarmente le loro risorse, che non osservano il potere direttivo del Sindacato o contravvengono ai principi del Sindacato, possono essere revocate dal Sindacato ed i loro membri assegnati ad altre sezioni. Di regola, la revoca, il raggruppamento o la divisione di sezioni avvengono dopo che il Comitato direttivo ha sentito le parti interessate.
- 9.4.5 Le sezioni possono riscuotere dai propri soci contributi sezionali per il finanziamento delle proprie attività e di quelle regionali. Il patrimonio di sezioni sciolte va al Sindacato. In caso di fusione di due o più sezioni, i patrimoni saranno accorpati.
- 9.4.6 Spetta al Comitato direttivo dirimere qualsiasi controversia fra le diverse sezioni.

## **9.5** *Le commissioni del Sindacato*

- 9.5.1 A livello di Sindacato possono essere istituite commissioni che rappresentino le istanze dei loro soci nella formazione di opinioni all'interno del Sindacato e che promuovano gli scopi del Sindacato nel loro campo.
- 9.5.2 Esistono commissioni del Sindacato per i seguenti gruppi e ambiti tematici:
- lavoratrici e lavoratori stranieri e migrazione
  - donne e parità
  - apprendisti e giovani lavoratrici e lavoratori
  - lavoratrici e lavoratori maturi e pensionate/i
- Il Comitato direttivo può predisporre la formazione di commissioni del Sindacato per altri campi e annullare le commissioni esistenti dopo aver sentito le parti in causa. Le commissioni del Sindacato si autocostruiscono.

- 9.5.3 Il Comitato direttivo coordina e controlla l'attività delle commissioni del Sindacato. Esso può regolamentare singoli aspetti nei relativi regolamenti.
- 9.5.4 Eccezionalmente possono essere formati raggruppamenti a livello di regione e sezione, qualora i relativi interessi non possano essere salvaguardati altrimenti.

## **Art. 10 Istituzioni (fondi)**

- 10.1 Al fine di realizzare gli scopi del Sindacato, il Comitato direttivo può creare Istituzioni e mantenere Istituzioni esistenti e attribuire loro compiti specifici. Tali Istituzioni possono esistere all'interno del Sindacato senza una propria personalità giuridica, o all'esterno del Sindacato ed avere una propria personalità giuridica.
- 10.2 Nell'ambito delle proprie competenze di budget, il Comitato direttivo può dotare tali Istituzioni di risorse adeguate. Attraverso il regolamento delle quote sindacali, una determinata parte delle quote di adesione dei soci può essere attribuita alle Istituzioni. I consuntivi delle Istituzioni interne al Sindacato possono essere scorporati dal bilancio del Sindacato; essi, tuttavia, devono essere verificati dall'Ufficio di revisione, con le stesse modalità della contabilità del Sindacato. La destinazione di risorse finanziarie del Sindacato ad Istituzioni esterne al Sindacato o l'attribuzione ad esse di parte delle quote sindacali dei soci, presuppone la garanzia di una contabilità e di una revisione regolari.

## **Art. 11 Segretari**

### **11.1 Conferenza dei segretari**

- 11.1.1 La Conferenza dei segretari comprende tutti/tutte i/le segretari/segretarie centrali e regionali, come pure i/le rappresentanti dei segretariati contrattuali.
- 11.1.2 Compito della Conferenza dei segretari è coordinare l'attività del Sindacato a livello dei segretariati e di fornire sostegno e orientamento al Comitato direttivo.
- 11.1.3 Le Conferenze dei segretari hanno luogo all'occorrenza, ma comunque almeno una volta all'anno. Possono essere realizzate conferenze parziali, limitate regionalmente.

### **11.2 Procedura consultiva**

- 11.2.1 Il Comitato Esecutivo consulta la Conferenza dei segretari prima di assumere i/le segretari/segretarie centrali.
- 11.2.2 Nel caso di importanti decisioni di politica sindacale, il Comitato direttivo stabilisce il proprio parere dopo aver sentito il parere della Conferenza dei/delle segretari/segretarie.

## **Art. 12 Diritto di rappresentanza**

- 12.1 I/le segretari/segretarie costituiscono congiuntamente al personale amministrativo una rappresentanza dei collaboratori.
- 12.2 La rappresentanza dei collaboratori è l'interlocutore diretto degli organi competenti in tutte le questioni inerenti le condizioni di assunzione.
- 12.3 Di regola, diritti e doveri della rappresentanza dei collaboratori si basano sul regolamento di rappresentanza dei collaboratori, emanato dal Comitato direttivo con la partecipazione della rappresentanza dei collaboratori.

## **Art. 13 Scioglimento del Sindacato**

Il Congresso può deliberare lo scioglimento del Sindacato con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti.

## **Art. 14 Disposizioni generali**

- 14.1 Lo statuto è redatto ed aggiornato in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e romancio. I testi nelle quattro lingue sono equivalenti. In caso di divergenze fa stato la versione in lingua tedesca.
- 14.2 Il Sindacato è iscritto nel registro commerciale della sua sede.

## **Art. 15 Norme transitorie**

### **15.1 Soci**

- 15.1.1 Gli attuali membri della FCOLE, della FCOM, dell'USSL e del SAG diventano automaticamente membri del Sindacato, a meno che non dichiarino prima della ratifica di rinunciare all'adesione.
- 15.1.2 Gli accordi stipulati fra le parti contraenti la fusione e terzi, aventi per oggetto l'adesione di gruppi o di enti, sono rilevati dal Sindacato e restano validi senza modifiche, sempre che le rispettive parti contraenti non rifiutino la loro ulteriore validità.

## Art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la costituzione del Sindacato mediante ratifica del contratto di fusione da parte di due o più parti contraenti la fusione.

Questi statuti sono stati approvati a Biel il 12 settembre 1998, dopo la ratifica del contratto di fusione da parte dei contraenti che hanno dato vita all' assemblea di fondazione del Syna, e sono entrati in vigore il 1° ottobre 1998. Le modifiche statutarie del 23 giugno 2018 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

## Syna – il sindacato

Il Presidentw

Il Vicepresidente

Arno Kerst

Mathias Regotz

---

Modifiche del 24.11.2001:

Art. 5.5: abrogato, l'attuale articolo 5.6 (cpv. 1 e 2 stralciati) diviene articolo 5.5.

Art. 8.2.4 e 8.4.2 perfezionati

Modifiche del 25.6.2005:

Nuovo Art. 7.2 bis

Modifiche del 30.6.2007:

Art. 8.3.2, art. 8.3.4, art. 8.4.1, art. 9.3.4

Modifiche del 22.6.2013:

Art. 8.3.2, art. 8.4.2

Modifiche del 27.6.2015:

Art. 8.4.1

Modifiche del 26.6.2016:

Art. 1

Art. 15.2 fino a 15.5 abrogati

Modifiche del 23.6.2018:

Art. 8.3.2, Art. 8.4.1, Art. 8.4.2, Art. 9.3.4 Abs. 3

Modifiche del 22.6.2019:

Art. 5.2, Art. 9.5.2



**Modifiche del 22.6.2019**

**Syna – il sindacato**

Römerstrasse 7  
4601 Olten

[info@syna.ch](mailto:info@syna.ch)  
[www.syna.ch](http://www.syna.ch)